



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI**

**RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO
"REVISIONE DELLE NORME IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO E DI
PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA DI DOMANDE ED ISTANZE
ALL'AMMINISTRAZIONE"**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Colleghi e Membri del Congresso di Stato,
Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

il presente decreto delegato riforma il precedente testo normativo del 2015 in materia di riordino ed aggiornamento delle imposte di bollo (Decreto Delegato 30 luglio 2015 n.122) ed introduce semplificazioni nelle modalità di presentazione delle domande, istanze e dichiarazioni in via telematica all'Amministrazione, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 25, comma 1 della Legge 7 luglio 2020 n.113 relativa alla revisione dei procedimenti e procedure amministrativi, secondo criteri di maggiore speditezza ed economicità.

Le disposizioni di cui al Capo I costituiscono un ulteriore tassello nell'ambito del quadro degli interventi legislativi volti ad agevolare il rapporto fra Amministrazione ed utenza e vanno, pertanto, lette in maniera sistematica con le recenti novelle apportate alla Legge 5 ottobre 2011 n.160 dalla precitata Legge n.113 del 2020 nonché, da ultimo, dalla Legge 23 dicembre 2020 n.223 (articolo 83) che ha ridotto i termini procedurali ed introdotto nell'ordinamento sammarinese l'istituto del silenzio-assenso.

L'intervento di riforma della vigente normativa sull'imposta di bollo si prefigge, infatti, un triplice scopo:

- per ciò che concerne gli atti sottoposti a registrazione, perseguire un chiaro coordinamento con le norme contenute nel Decreto Delegato 7 novembre 2014 n.186 "Disposizioni in materia di bollo per la riscossione in modo virtuale" - le cui disposizioni vengono, in parte, modificate dall'articolo 10 del presente decreto delegato - e con quelle contenute

REPUBBLICA DI SAN MARINO



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

nell'articolo 8 del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n.55 "Norme per l'aggiornamento e la semplificazione delle imposte di registro";

- per ciò che concerne gli atti amministrativi, operare una forte riduzione delle tipologie di atti soggetti ad imposta di bollo, in ragione della prossima emissione dell'ordinanza prevista dall'articolo 83, comma 3 della Legge n.223/2020 che nel novellare l'articolo 46, comma 4, della Legge n.160/2011 ha stabilito come *"Le imposte, tasse e tributi nonché i diritti d'ufficio previsti per i provvedimenti e procedimenti nonché per il rilascio di documenti amministrativi nel Settore Pubblico Allargato sono, in tutto o in parte, sostituiti, anche qualora attualmente stabiliti da norme di rango primario oppure da Commissioni e Collegi, con diritti di pratica definiti ed aggiornati mediante ordinanza del Congresso di Stato. I predetti diritti di pratica sono commisurati al tipo di procedimento e di attività cui si riferiscono. Allo scopo di garantire uniformità e coerenza nell'individuazione dei predetti diritti, l'ordinanza di cui al presente comma è assunta su proposta della Direzione Generale della Funzione Pubblica e delle Aziende Autonome di Stato ed Enti del Settore Pubblico Allargato."*

- aggiornare l'entità dell'imposta di bollo, stabilendone la misura in riferimento alla tipologia di atto, indipendentemente dalla voluminosità dello stesso, e superando, quindi, la previgente impostazione che ne legava la quantificazione (nella misura ordinaria fissa) al numero delle facciate.

Per quanto concerne gli atti amministrativi, l'imposta di bollo viene prevista unicamente per i "certificati" che, ai fini della normativa in esame, vengono individuati quali *"documento amministrativo il cui rilascio avviene sulla base della sola operazione di estrazione di dati ed informazioni presenti nelle banche dati dello Stato e degli Enti Pubblici, senza ulteriori attività di ricerca, acquisizione ed elaborazione da parte dell'ufficio, ente ed organo pubblico"*.

Tale definizione va letta specularmente a quanto indicato all'articolo 1 del decreto delegato in oggetto ove si precisa che i diritti di pratica che verranno definiti tramite l'ordinanza sopra richiamata saranno previsti in relazione:

a) *ai provvedimenti e procedimenti amministrativi;*

REPUBBLICA DI SAN MARINO



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

- b) *al rilascio di documenti amministrativi nel Settore Pubblico Allargato la cui formazione implichi lo svolgimento di attività di ricerca, anche storica, acquisizione ed elaborazione da parte dell'ufficio, ente ed organo pubblico emittente;*
- c) *all'espletamento di altre attività amministrative,*
- e saranno *"differenziati a seconda che i documenti siano presentati o rilasciati in forma elettronica o analogica e, in quest'ultimo caso, a seconda della voluminosità."*

L'intervento sull'imposta di bollo sulle certificazioni si aggiunge a quello recentemente attuato sul medesimo tema dal sopra citato articolo 25 della Legge n.113/2020 il quale, nell'introdurre un'importante novità in materia di decertificazione – consistente nell'obbligo di apporre sulle certificazioni da rilasciare ai soggetti privati e ad autorità di Stati esteri, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi dell'Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi sammarinesi» -, si proponeva di perseguire un'ulteriore forte riduzione delle stesse, limitandone l'uso ai *"rapporti tra privati oppure qualora debbano essere prodotte ad autorità di Stati esteri"* e chiarendo come *"Nei rapporti con gli organi dell'Amministrazione ed i gestori di pubblici servizi sammarinesi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 12 e 13 della Legge 5 ottobre 2011 n.159."*

Per quanto concerne i casi di esenzione dall'imposta di bollo indicati all'articolo 9 del decreto delegato in oggetto, di particolare rilievo sono quelli indicati al comma 1, lettera l) che stabilisce l'esenzione per gli atti e certificati *"formati da uffici, enti ed organi pubblici quali documento elettronico avente le caratteristiche definite dall'Autorità per la Vigilanza e le garanzie nei servizi pubblici ICT e trasmessi al domicilio digitale dei soggetti richiedenti"* ed al comma 2, lettere c) e d) ove rispettivamente si prevede l'assorbimento dell'imposto di bollo nel diritto di pratica, qualora l'apposita ordinanza lo preveda, nonché l'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti presentati dai privati – operatori economici e non – all'Amministrazione in via telematica.

Quest'ultima previsione si connota, quindi – congiuntamente alle norme di semplificazione sulla presentazione per via telematica di domande ed istanze all'Amministrazioni dettate dal Capo II del decreto delegato in oggetto – quale intervento teso a promuovere

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI**

fortemente l'uso di documenti elettronici nei rapporti fra utenti ed uffici, enti ed organi pubblici, sulla base di una logica di incentivo/disincentivo piuttosto che di obbligo.

I cittadini, residenti, imprese e professionisti sono liberi di scegliere se comunicare e rapportarsi con l'Amministrazione secondo i canali tradizionali "analogici" ovvero con strumenti elettronici e telematici; tuttavia, a seconda che scelgano l'una o l'altra modalità, gli oneri - sia a titolo di imposta di bollo che di diritti di pratica - risulteranno differenziati con una forte predilezione del legislatore per la modalità digitale e conseguentemente una minore pressione tributaria in relazione a forme e modalità di comunicazione dematerializzate.

Come già detto, il Capo II replica le norme di semplificazione introdotte dalla normativa d'urgenza di contrasto alla diffusione da COVID-19 con gli articoli 12 e 13 del Decreto - Legge 27 maggio 2020 n.93 e vigenti sino al 31 dicembre 2020, slegandole dalla logica emergenziale e rendendole ordinarie, in ragione dei positivi esiti riscontrati nella fase applicativa.

In particolare, per quanto riguarda gli operatori economici - recependo suggerimenti e proposte avanzate, in tal senso, dalle Associazioni di Categoria nell'ambito di incontri con la Direzione Generale della Funzione Pubblica - viene superata la previsione dell'obbligatorietà della presentazione all'Amministrazione di domande, istanze e dichiarazioni esclusivamente in formato elettronico ed in via telematica, introdotta dall'articolo 13 del Decreto - Legge n.93/2020, in favore del ritorno alla facoltatività dell'uso di tali modalità digitali che viene, tuttavia, sostenuto e promosso con il meccanismo di incentivazione/disincentivazione tributaria sopra descritto.

IL SEGRETARIO DI STATO

Elena Tonnini

San Marino, 4 febbraio 2021/1720 d.F.R

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Parva Domus - Piazza della Libertà, 2 - 47890 San Marino
segreteria.interni@gov.sm - www.interni.segreteria.sm

T +378 (0549) 882425
F +378 (0549) 885080